



Avviso Pubblico

Piano per la promozione e sostegno dell'editoria 2026

Articolo 1 Oggetto e finalità dell'Avviso

Il presente avviso è finalizzato alla assegnazione dei contributi per la Promozione dell'editoria campana per l'anno 2026, ai sensi della L.R. del 6 settembre 2013, n. 13 *“Promozione e sostegno dell'editoria libraria regionale e dell'informazione locale”*.

Articolo 2 Soggetti proponenti e requisiti di ammissibilità

1. Possono fare richiesta di contributo per l'editoria libraria le case editrici in possesso dei seguenti requisiti, indicati dall'art. 7, comma 1 della L.R. n. 13/2013:
 - a) essere imprese, costituite in forma individuale o societaria, sia di persone sia di capitali, con sede legale e redazione principale in Campania;
 - b) iscritte alla Camera di Commercio da almeno tre anni;
 - c) in possesso del codice di attività ATECO 581100 edizione di libri;
 - d) in possesso del codice ISBN 13;
 - e) che abbiano oggetto prevalente dell'attività imprenditoriale la pubblicazione e la successiva commercializzazione di prodotti editoriali;
 - f) con una produzione editoriale di almeno trenta titoli in catalogo, strutturata in collane, da cui si evinca un programma ed una linea editoriale;
2. Possono fare richiesta di contributo per l'editoria di informazione locale le imprese in possesso dei requisiti indicati dall'art. 7, comma 2 della L.R. n. 13/2013, ovvero che editino periodici:
 - a) con regolarità da almeno tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e che siano iscritte al registro degli operatori di comunicazione;
 - b) con frequenza non quotidiana ed a carattere almeno settimanale;
 - c) con periodicità regolare di almeno quaranta uscite per i settimanali;
 - d) con copertura territoriale di capoluoghi provinciali o sovracomunale e con tiratura non inferiore alle mille copie, delle quali almeno il cinquanta per cento inviate tramite abbonamento sul territorio regionale;
 - e) aventi le caratteristiche editoriali dei giornali quali: la foliazione di almeno dieci pagine; la pluralità di contenuti informativi; la destinazione di almeno il quarantacinque per cento delle pagine su base annua all'informazione locale sulla società e vita politica locale, sulla cronaca e sulle istituzioni e destinazione di una quota non superiore al quarantacinque per cento di pubblicità su base annua.

Articolo 3

Attività editoriali finanziabili

1. I contributi di cui al presente Avviso possono essere richiesti per le attività editoriali previste dagli artt. 3 (lettere a), b), c), d), e) ed f)), 6, 12 e 13 della L.R. n. 13/2013;

Articolo 4

Risorse finanziarie disponibili

1. Le risorse finanziarie necessarie per l'assegnazione di contributi di cui al presente Avviso saranno appostate per l'es. fin. 2026 sulla Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo I del Bilancio di Previsione 2026 – 2028, capitolo di spesa 5141.

Articolo 5

Criteri di valutazione

1) Le domande di contributo saranno sottoposte ad una valutazione di ammissibilità e di merito, ad opera di un gruppo di lavoro, composto da personale interno della Direzione generale competente, nominato con apposito provvedimento;

2) La valutazione dovrà tenere conto della seguente griglia di valutazione: - Numero dipendenti casa editrice (da 0 a 15 punti); - Continuità dell'attività editoriale (da 5 a 15 punti); - Numero delle opere pubblicate nell'ultimo triennio (da 0 a 15 punti); - Interesse culturale e livello di qualità del progetto (incidenza del progetto per la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale campano) (da 5 a 15 punti); - Carattere originale ed innovativo del progetto (da 0 a 10 punti); - Distribuzione delle pubblicazioni (da 5 a 15 punti); - Sostenibilità economica e finanziaria delle iniziative programmate (da 0 a 15 punti), così come esplicitato nella seguente griglia:

CRITERIO		PUNTEGGIO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	PUNTEGGIO MASSIMO
Numero dipendenti casa editrice impegnati esclusivamente in attività di tipo editoriale (indicando nominativo, ruolo, contratto)	per ciascun dipendente a tempo indeterminato 3 punti	3*		15
	per ciascun dipendente a tempo determinato/contratti di collaborazione 1 punto	1*		
Continuità dell'attività editoriale	Da 13 anni in poi	15*		15
	Da 7 a 12 anni	10*		
	Da 3 a 6 anni	5*		

Numero opere pubblicate nell'ultimo triennio	Inserimento in collana editoriale (indicare titoli) chiaramente ed inequivocabilmente rilevabile dalla pubblicazione	10*		15
	Oltre 12	5*		
	Da 7 a 12	3*		
	Da 3 a 6	2 *		
Interesse culturale e livello di qualità del progetto	Alto	15 *		15
	Medio	10 *		
	Basso	5 *		
Carattere originale ed innovativo del progetto	Attenzione ai nuovi linguaggi, multimedialità	5 *		10
	Originalità della proposta progettuale	5*		
Distribuzione delle pubblicazioni	Distribuzione on line (indicare siti web su cui è possibile acquistare le pubblicazioni)	5 *		15
	Distribuzione nelle librerie e/o punti vendita extra-regionali (fornire elenco)	5*		
	Distribuzione nelle librerie e/o punti vendita regionali (fornire elenco)	5*		
Sostenibilità economica finanziaria delle iniziative programmate	Chiarezza e congruità dei costi con il progetto presentato (alto/medio/basso)	10 *		15
		5 *		
		2 *		
	Garanzia di operatività e capacità di spesa (la casa editrice non ha subito alcuna revoca o decurtazione di contributo nell'ultimo triennio)	5 *		
		TOTALE		100

– Si precisa che i contratti dei dipendenti, ai fini dell'attribuzione del punteggio, dovranno essere trasmessi in sede di istanza di contributo;

Articolo 6

Criteri di concessione dei contributi

1. Sarà utilizzato, quale criterio di riparto per tutti i contributi relativi all'editoria libraria, la proporzione tra il punteggio assegnato a ciascun editore in esito alla valutazione effettuata in base alla griglia, il punteggio complessivo assegnato a tutti i richiedenti e la disponibilità finanziaria

esistente per ciascun articolo della Legge regionale;

2. Sarà utilizzato, invece, per i contributi relativi all'editoria periodica locale di cui all'art. 6 comma 4 lett. B, un criterio di mera proporzionalità tra la disponibilità finanziaria e il preventivo presentato dalle imprese editoriali;
3. L'importo dei contributi per ciascuna attività editoriale terrà conto dei massimali previsti dalla L.R. n. 13/2013;
4. Non saranno accolte le istanze con preventivo inferiore a € 1.000,00 per una singola attività editoriale;

Articolo 7

Modalità e termini di presentazione delle domande

1. L'istanza, pena irricevibilità, deve essere compilata esclusivamente on line, accedendo al Catalogo dei servizi digitali di Regione Campania, disponibile all'indirizzo <https://servizidigitali.regione.campania.it>, ed utilizzando il servizio digitale dedicato, denominato "Richiesta contributo per la promozione dell'editoria - anno 2026 (Legge n. 13/2013)", secondo le indicazioni contenute nella relativa pagina descrittiva. Il servizio digitale, raggiungibile attraverso il link diretto <https://servizi-digitali.regione.campania.it/LeggeEditoria>, sarà accessibile esclusivamente dal rappresentante legale della casa editrice, che dovrà autenticarsi utilizzando uno dei sistemi di identità digitale (SPID, CIE, CNS).
2. Sarà possibile inserire i progetti nella piattaforma dedicata dal 17 ottobre fino a 31 ottobre 2025.
3. Durante la compilazione on line della domanda di contributo, è obbligatorio allegare e trasmettere, utilizzando i format predisposti dall'ufficio e disponibili nella pagina del servizio digitale, il "Formulario Progetto", il "Preventivo dei costi e piano finanziario" e la "scheda-progetto trasparenza". Non sarà possibile accogliere la domanda in assenza degli allegati sopra menzionati.
4. Le carenze degli elementi formali della domanda, laddove consentito, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. Tramite le funzionalità di notifica del servizio digitale per posta elettronica ordinaria/posta elettronica certificata, l'ufficio competente invia le richieste relative alle integrazioni consentite. I soggetti proponenti possono trasmettere le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti, utilizzando il medesimo servizio digitale che rende disponibile un'apposita funzionalità associata all'istanza presentata. In caso di inutile decorso del termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta di regolarizzazione, la domanda di contributo verrà esclusa per carenza documentale.
5. Le domande di contributo per le attività, relative **esclusivamente** al periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2026, da parte dei soggetti di cui all'art. 2, devono pervenire, **a pena di esclusione**, entro e non oltre il 31 ottobre, come previsto dall'art. 4, comma 1 della L.R. n. 13/2013.
6. I soggetti proponenti, le cui domande saranno ammesse a finanziamento, possono richiedere l'erogazione di un acconto del 50% delle spese finanziabili, utilizzando il medesimo servizio digitale e l'apposita funzionalità che sarà messa a disposizione.

Articolo 8

Spese ammissibili

1. Le spese per essere ammissibili devono essere relative all'attività finanziata, chiaramente riferibili al periodo di svolgimento dell'attività, sostenute entro il termine di chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento, dal soggetto che riceve il finanziamento.
2. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- a) **spese direttamente collegabili all'attività oggetto di contributo;**
- b) **retribuzioni di personale** (tali costi sono riconosciuti in misura percentuale all'impegno nel progetto ed al periodo di svolgimento dell'attività programmata);
- c) **spese generali di funzionamento del soggetto beneficiario;**
- d) **spese promozionali e pubblicitarie.**

3. Ai fini della rendicontazione del contributo si precisa che non sono, comunque, ammissibili le spese giustificate da documentazione contabile non intestata o non riconducibile al beneficiario, recanti causali incompatibili con l'iniziativa per la quale è stato concesso il contributo, relative ad acquisto o ristrutturazione di beni immobili, relative all'acquisto di beni mobili, registrati e non, non conformi alla natura, al contenuto e alla finalità dell'iniziativa, nonché le fatture proforma o titoli di spesa non validi ai fini fiscali;

4. Le spese di gestione e per il personale non possono comunque superare il 30% del preventivo presentato e accoglibile in sede di rendicontazione.

Articolo 9

Modalità di rendicontazione

1. L'erogazione dei contributi assegnati è subordinata alla presentazione di apposita rendicontazione da trasmettere, al massimo entro il 31 marzo 2027, utilizzando il medesimo servizio digitale e l'apposita funzionalità che sarà messa a disposizione.
2. La rendicontazione da produrre da parte di tutti i soggetti beneficiari di contributo, è costituita da:
 - a. una relazione dettagliata dell'attività ammessa a contributo che evidenzi l'effettiva attuazione del progetto finanziato;
 - b. un prospetto contabile di tutte le spese e delle eventuali entrate relative alle attività editoriali ammesse a contributo;
 - c. copia della documentazione contabile espressamente e strettamente attinente al progetto ammesso a contributo, costituita da fatture o da documenti contabili di valore probatorio equivalente (non saranno ammessi scontrini fiscali, spese legali e per consulenze).
 - d. indicazione del codice IBAN intestato all'Ente richiedente;
 - e. dichiarazione in materia di DURC;
 - f. dichiarazione di spesa complessiva del beneficiario;
 - g. per i compensi corrisposti ai lavoratori dovranno essere giustificati attraverso la presentazione delle copie conformi agli originali dei contratti o dei conferimenti d'incarico, nonché dei modelli F24 (relativamente all'IRPEF e, ove dovuti, all'IRAP, all'INPS, all'INAIL ed all'INPS/ex-ENPALS); la spesa relativa al personale è ammissibile nella misura in cui la prestazione sia direttamente imputabile all'attività svolta nell'ambito del progetto;
 - h. per quanto riguarda i titoli di pagamento dei documenti contabili presentati, i pagamenti delle spese ammissibili dovranno essere effettuati esclusivamente mediante bonifici bancari o postali, strumento di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
 - i. copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità;

Articolo 10

Obblighi dei Soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari del contributo dovranno:

- 1) completare le attività/progetto entro e non oltre l'anno solare di assegnazione del contributo - anno 2026. Saranno, quindi, accolte ai fini della liquidazione del contributo, solo ed esclusivamente le fatture, le ricevute e altri documenti contabili emessi e

- correttamente quietanzati nell'anno 2026;
- 2) applicare la vigente normativa in materia di previdenza, assistenza e assicurazione sul lavoro del personale tecnico e artistico assunto, anche a tempo determinato, con esplicito riferimento al versamento di ogni contributo di legge;
 - 3) rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell'ambiente e laddove pertinenti in materia di acquisizione beni, servizi e forniture e trasparenza;
 - 4) comunicare, via e-mail, ogni eventuale variazione rispetto a quanto dichiarato al momento della domanda;

Articolo 11

Controlli, rideterminazione e revoca contributo

1) Nei confronti dei soggetti beneficiari, l'Amministrazione adotta l'atto di decadenza dal beneficio economico nel caso di mancata rendicontazione, trasmessa attraverso la piattaforma digitale entro il termine stabilito dal presente avviso o difformità sostanziali e qualificanti del progetto realizzato rispetto a quello presentato ed approvato o autorizzato in caso di variazione non sostanziale, nonché nel caso di falsità o non veridicità degli stati e delle condizioni dichiarate dall'istante, o nella violazione di prescrizioni amministrative ritenute essenziali per il perdurante godimento dei benefici, ovvero, ancora, nel venir meno dei requisiti di idoneità per la costituzione e la continuazione del rapporto.

2) L'Amministrazione procede alla revoca del provvedimento ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 12

Responsabile del procedimento

1. Con il presente atto viene individuato il responsabile del procedimento il dirigente pro tempore della UOS Promozione e Valorizzazione delle Attività Artistiche e Culturali della Regione Campania.

Articolo 13

Protezione e trattamento dei dati personali

I dati personali dei soggetti beneficiari o loro incaricati dei quali gli uffici regionali entrano in possesso a seguito dell'applicazione e gestione del presente avviso verranno trattati nel rispetto del Regolamento UE n.679/2016 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101, e della DGR n. 466 del 17/07/2018, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale sono raccolti, e come da informativa allegata.

Articolo 14

Informazioni

1. Per qualsiasi informazione relativa al presente Avviso è possibile utilizzare il modulo nella

sezione FAQ della pagina del servizio digitale dedicato, disponibile a questo indirizzo <https://servizi-digitali.regione.campania.it/Home/ListaFaq?NomeServizio=LeggeEditoria>.